

# 6604

# 2005

ORIGINAL

94



6604  
30 GIU. 2005  
5609

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

- SEZIONE SETTIMA CIVILE -

nella persona del giudice unico Dott. Lorenzo Orsenigo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

AW  
TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE  
30 GIU. 2005  
RICHIESTA N. 1 UB  
COPIA CONFE...  
CON SENZA PRESENZA  
APPLICARE MARCHE PER DIRITTI  
Euro...  
(x R)

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 46319/2001 R.G. promossa da:

[redacted] e [redacted] elettivamente domiciliati in [redacted], via [redacted] n. [redacted]

[redacted], presso e nello studio dell'avv. [redacted] che li rappresenta e difende come da procura in atti;

ATTORI

contro:

[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted], via [redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende come da procura in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: "Contratto di appalto"

CONCLUSIONI: come da fogli separati

DIRITTI DI CANCELLERIA  
Circ. n° 21943/35 del 10/4/1989  
Ministero della Giustizia.  
PAGAMENTO ASSOLTO  
Milano, 30 GIU. 2005  
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. VII Civile

G.U.: Dott. ORSENIGO - Causa n. 46319/01 R.G.

Per: [REDACTED] e [REDACTED] con l'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

- attori -

CONTRO

[REDACTED] con l'Avv. [REDACTED]

- convenuta -

\* \* \*

CONCLUSIONI PER GLI ATTORI

Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione reietta

1) NEL MERITO: Previa ogni declaratoria del caso, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la [REDACTED], al risarcimento del danno ex art.

1669 c.c., in favore dei sigg.ri [REDACTED] e

[REDACTED] nella misura di complessive € [REDACTED]

(IVA inclusa), o salvo gravame, dell'importo maggiore o minore eventualmente ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT dal dovuto al saldo.

2) IN OGNI CASO: Condannare la convenuta, alla rifusione delle spese inerenti il procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 54511/00 R.G.,

15/12/01  
*[Handwritten signature]*

pari a complessive € [REDACTED] nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari oltre spese generali ex art. 14 T.P.F. ed accessori di legge, del presente giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. VII civ. - G.I. Dr. Orsenigo - R.G. n. 46319/01

\_\_\_\_\_ con l'Avv. \_\_\_\_\_

- attori -

\_\_\_\_\_, con l'Avv. \_\_\_\_\_

- convenuta -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza:

- 1) in via preliminare dichiarare inammissibili e/o improponibili, per difetto di legittimazione attiva ovvero per intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione, le domande proposte dagli attori;
- 2) in subordine, nel merito, respingere le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- 3) condannare gli attori alla rifusione delle spese di causa, anche relative al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, con rimborso ex art. 14 T.F. ed accessori (C.P.A. e IVA).

Milano, 15.12.2004



15/12/04  


4

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27.7.01, [redacted] o e [redacted] convenivano in giudizio la [redacted] per sentirla condannare al risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. in loro favore, a causa di alcuni gravi da essi riscontrati nell'edificio sito in [redacted] via [redacted] da loro acquistato e costruito dall'odierna convenuta.

Gli attori esponevano: - che essi si erano resi acquirenti di una villa monofamiliare costruita dall'I [redacted] nel 1993 e ad essi promessa in vendita dalla [redacted], che la villetta, composta di due piani, oltre un piano sottotetto ed un piano interrato, rappresentava l'unità centrale di una serie di villette a schiera ed aveva una parete completamente cieca, prospiciente sul giardino e sulla proprietà confinante; - che ai primi di marzo 2000, in occasione di abbondanti piogge, avevano constatato ingenti infiltrazioni d'acqua lungo la parete esterna laterale dell'abitazione, con distacco di intonaco e calcinacci, nonché grosse macchie di umidità sulla parete della cantina; - che avevano provveduto immediatamente a contestare alla costruttrice [redacted] detti vizi, mediante raccomandata del 7.3.2000, senza peraltro ottenere alcun riscontro; - che, dunque, essi attori, con ricorso depositato il 11.10.2000 avevano promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo, al fine di verificare lo stato dei luoghi; - che l'elaborato peritale depositato il 3.2.2001 in tale procedimento aveva evidenziato la presenza di alcune crepe, rigonfiamenti e distacchi di intonaco sulla facciata cieca prospettante sul giardino, nonché altri difetti, tra cui la presenza di umidità per infiltrazioni d'acqua sulla parete di controterra costituente il muro d'ambito sopradescritto; - che, rivelatosi vano ogni sollecito affinché [redacted] intervenisse per porre rimedio ai vizi riscontrati, avevano chiesto ad altra impresa la redazione di un preventivo per l'esecuzione dei lavori di ripristino e sistemazione dell'immobile, i quali venivano stimati in complessive £. [redacted] più I.V.A.; - che, pertanto, essi attori intendevano far valere la garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. nei confronti della costruttrice [redacted] in ragione dei gravi difetti riscontrati nell'immobile da loro abitato, chiaramente e direttamente ascrivibili ad errori progettuali e/o di costruzione.

Costituendosi in giudizio la convenuta [REDACTED] contestando preliminarmente l'ammissibilità della domanda avversaria e respingendo, in ogni caso, gli assunti posti a fondamento della stessa, ne chiedeva il rigetto. La convenuta eccepiva in particolare: - che gli attori non avevano fornito prova della loro legittimazione attiva, avendo semplicemente gli stessi enunciato la propria posizione di aventi causa della committente per essersi resi acquirenti dell'immobile ma non avendo indicato in modo specifico (né documentato) un titolo di proprietà; - che gli stessi attori avevano invocato la responsabilità della [REDACTED] ex art. 1669 c.c., formulando doglianze aventi lo stesso contenuto di denunce di vizi risalenti quantomeno al 1998 e non più coltivate, con la conseguenza che l'azione da essi proposta doveva ritenersi estinta per maturata decadenza e/o prescrizione; - che in ogni caso alla [REDACTED] non poteva addebitarsi nessun vizio o difetto costruttivo, essendosi la stessa attenuta scrupolosamente al progetto esecutivo predisposto dalla committente; - che i danni oggetto di doglianza sarebbero stati, semmai, eziologicamente riconducibili ad un difetto di manutenzione da parte dei detentori dell'immobile e che pertanto il risarcimento richiesto doveva essere escluso o quanto meno ridotto, per il concorso del fatto colposo degli attori ex art. 1227 c.c..

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed assunta la prova orale, nonché disposta c.t.u. onde verificare l'esistenza ed entità dei danni all'immobile lamentati dagli attori e già accertati in sede di A.T.P., nonché accertarne la causa e determinare gli interventi ed i costi necessari per l'eliminazione di tali danni e vizi.

Indi, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di [REDACTED] e di [REDACTED] sollevata da parte convenuta.

Detta eccezione è stata sollevata sulla premessa secondo cui la norma di cui all'art. 1669 c.c., ammettendo - oltre al committente - anche i suoi aventi causa ad esercitare l'azione di responsabilità ivi prevista, intenda con ciò riferirsi ai soli acquirenti della proprietà, e non anche a chi avesse acquistato un diritto reale limitato, né tanto meno a terzi danneggiati. Gli attori,

risultando essere soltanto promissari acquirenti dell'immobile interessato dagli asseriti gravi difetti, e non quindi ancora proprietari, non rivestirebbero la posizione giuridica di "aventi causa" dalla committente. L'azione dagli stessi proposta dovrebbe pertanto essere ritenuta inammissibile, in quanto presentata da soggetti privi della necessaria legittimazione attiva.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore (Cass. n. 15177/2002 e 5912/2004)

La domanda proposta da [redacted] e [redacted] ha in particolare ad oggetto il risarcimento del danno che, secondo la stessa prospettazione degli attori, i medesimi avrebbero subito a causa dei gravi difetti della costruzione, tali da incidere sulla funzionalità della costruzione e da menomarne il godimento.

Tale voce di danno non deve necessariamente essere collegata alla titolarità della costruzione in capo al danneggiato, ma può essere lamentata anche da chi abiti durevolmente l'immobile in base ad un diverso titolo (ad es. locazione, o, come nel caso di specie, anticipazione degli effetti di contratto preliminare di acquisto).

La Suprema Corte ha affermato che l'art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto, dà luogo ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall'interesse pubblico - trascendente quello individuale del committente - alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata, a preservazione dell'incolumità e sicurezza dei cittadini; e, sotto tale profilo, la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 cod. civ., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro l'appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti essere

stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa (Cass. n. 1748/2005; conf. Cass. n. 2037/1966).

Ne deriva pertanto l'infondatezza dell'eccezione in esame, atteso che gli odierni attori sono stati immessi nel godimento dell'immobile sin dal novembre 1993 in virtù dell'anticipazione degli effetti del preliminare stipulato con la committente [REDACTED]

L'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata da [REDACTED] con riferimento alla presunta natura di condominio dell'immobile in parola, ed alla conseguente legittimazione esclusiva del condominio a proporre domande risarcitorie relative a parti comuni dell'edificio, non può essere esaminata in questa sede, perché proposta per la prima volta soltanto in comparsa conclusionale, al di fuori del necessario contraddittorio. La comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (*ex ceteris* Cass. n. 6858/2004, e n. 14250/2004).

Poiché peraltro la prospettata carenza di legittimazione attiva è questione rilevabile d'ufficio, per compiutezza di motivazione si osserva che la natura condominiale dell'edificio è presunta da [REDACTED] in quanto la citata abitazione farebbe parte di un edificio a schiera composto da più abitazioni unifamiliari. Sembra peraltro a questo giudice che non si possa nella specie invocare la presunzione di comproprietà prevista dall'art. 1117 c.c., atteso che le norme che disciplinano il condominio riguardano solo le case divise in piani orizzontali e non si applicano agli edifici divisi in due o più parti verticalmente (Cass. n. 2448/1979, e n. 1177/1949).

Pertanto, in detta ipotesi, mentre sono comuni i muri divisorii delle diverse porzioni immobiliari affiancate, sono di proprietà esclusiva dell'unità immobiliare di cui sono parte integrante, i muri perimetrali, ossia appunto le pareti esterne.

In ogni caso la Suprema Corte ha risolutivamente affermato che l'azione di garanzia ex art. 1669 cod. civ. ha natura personale e può esser fatta valere da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari (Cass. n. 7080/1995).

La convenuta ha anche sollevato un'ulteriore questione pregiudiziale, eccependo l'improponibilità e/o inammissibilità dell'azione, in ragione della precedente proposizione da parte degli attori di azione risarcitoria nei confronti della committente per vizi e difetti dell'immobile promesso in vendita.

Secondo la ██████ la legittimazione o interesse ad agire degli attori in via risarcitoria si sarebbe esaurita nella sede di quel giudizio, non essendo ammissibile una duplicazione di azioni e di procedimenti.

Tale assunto è tuttavia infondato: l'azione di garanzia ex art. 1492 c.c. proposta dagli odierni attori con atto di citazione del 20.4.95 (doc. n. 12, attori) nei confronti della venditrice, ha ad oggetto difetti di costruzione del tutto diversi da quelli lamentati nella presente causa.

Si deve comunque osservare che l'eventuale precedente domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. per vizi della cosa venduta, non avrebbe impedito di per sé la proposizione di una successiva domanda fondata su altro titolo (nella specie: responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c.) nei confronti di altro soggetto con riferimento ai medesimi vizi.

Con riferimento al merito della controversia, la convenuta ha innanzitutto contestato la riconducibilità dei vizi lamentati nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1669 c.c.; ha poi eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto degli attori alla garanzia per i difetti della costruzione.

Anche tali eccezioni non meritano accoglimento.

I vizi riscontrati dal CTU, alla cui analitica descrizione si fa integrale richiamo, integrano senz'altro gli estremi del grave difetto di costruzione di cui all'art. 1669 c.c., atteso che per la loro tipologia e la loro rilevanza, rappresentano deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità dell'opera e comportanti una significativa menomazione nel godimento della cosa.

Il CTU ha infatti rilevato, con riferimento alla parete esterna dell'immobile, che l'intonaco plastico graffiato, posto a rivestimento della parete stessa costituita da una struttura in laterizio, "per le sue precipue caratteristiche di impermeabilità ed a causa dell'incoerenza del supporto, si è corrugato, gonfiato e distaccato in molti punti della parete, si da interessarla nella sua globalità". Ha poi

accertato, con riferimento alle cause delle macchie di umidità riscontrate in cantina, che "il solaio di copertura del vano cantina deborda dal muro d'appoggio, non è rifinito ed è privo di qualsiasi manto di protezione. Il muro di controterra è stato impermeabilizzato con una mano di catramina che, come è noto, non garantisce una adeguata tenuta alle infiltrazioni d'acqua".

Da quanto precede emerge che tali difetti devono essere considerati gravi ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui all'art. 1669 c.c..

La stessa Suprema Corte ha più volte riconosciuto integrare "gravi difetti" sia la caduta dell'intonaco e del rivestimento dei muri perimetrali, che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa e impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata (Cass. n. 6585/1986, n. 3971/1981, e n. 3899/1975), sia deficienze costruttive, ossia realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte (Cass. n. 2123/1991, e n. 1948/1989).

Ciò detto quanto alla riconducibilità dei difetti oggetto di doglianza alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., si deve ora esaminare l'eccezione di decadenza e/o prescrizione sollevata dalla convenuta.

Al riguardo, la [redacted] ha osservato che il sig. [redacted] le aveva indirizzato una denuncia di vizi e difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. in relazione a lamentati fenomeni di distacco di intonaco dalla parete esterna ed interna dell'immobile già nel periodo luglio/settembre 1998 (doc. n. 3, convenuta, datato 20.7.98) e che solo in data 26.10.2000 gli attori avrebbero però notificato a [redacted] il ricorso per ATP.

Da quanto precede risulterebbe anzitutto che gli attori sarebbero incorsi in decadenza, per non aver assolto l'onere di dimostrare che la scoperta dei vizi fosse avvenuta effettivamente nel corso dell'anno precedente alla denuncia del 20.7.98, ossia nel rispetto del termine stabilito dall'art. 1669 c.c.. Inoltre, essendo trascorso più di un anno tra la data della predetta denuncia e la data della notifica del ricorso per ATP, il diritto alla garanzia per i difetti della costruzione si sarebbe comunque prescritto (art. 1669, comma 2, c.c.).

Anche detta eccezione è infondata.

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (*ex multis* Cass. n. 567/2005, n. 4622/2002, e n. 81/2000).

La denuncia dei difetti effettuata nel luglio '98, e la lettera del legale di ████████ del settembre dello stesso anno facente riferimento all'art. 1669 c.c., non dimostrano piena consapevolezza della gravità dei difetti (nelle stesse si parla infatti solo del fenomeno del distacco dell'intonaco, non anche della presenza di infiltrazioni e di umidità), e quindi non possono costituire denuncia ai sensi dello stesso art. 1669 c.c..

Del resto gli attori, presuntivamente sprovvisti di personali conoscenze tecniche in materia di costruzioni, dovevano ricorrere alla consulenza di un esperto per verificare le cause e l'entità dei predetti vizi e difetti.

La Suprema Corte, consapevole della difficoltà di un tale accertamento, ha affermato che, tutte le volte in cui un'adeguata conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause (nonché della sua gravità) consegua indefettibilmente all'espletamento di indagini tecniche, il termine annuale di decadenza non può che decorrere dalla data del deposito della relazione del C.T.U. (anche se le indagini risultino eseguite in un diverso procedimento) non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la sola esistenza di iniziali manifestazioni di un fenomeno disgregativo della "res", in corso d'aggravamento, ma dotate, allo stato, di scarsa rilevanza (Cass. n. 5311/1998).

A ciò si aggiunga che gli odierni attori, nella lettera raccomandata del 7.3.2000 inviata a ████████ evidenziavano vizi diversi per natura ed entità a quelli lamentati nella lettera del 1998, nella quale, oltre alla denuncia di fuoriuscita di acque putride dal bagno del primo piano (vizio oggi non più lamentato), veniva anche accusato "lo staccamento dell'intonaco della parete esterna". Si legge infatti nella raccomandata del 2000 che "l'intonaco della parete laterale esterna dell'abitazione ha

cominciato a staccarsi quasi integralmente. Sulla stessa parete della cantina si sono manifestate grosse macchie di umidità”.

Anzitutto non è certo che i difetti lamentati nel '98 fossero gli stessi denunciati nel 2000. Il teste [REDACTED], zio di [REDACTED] ha affermato di aver notato “un paio d’anni prima del 2000” una crepa sull’esterno della facciata, nei pressi del balcone della cucina, ossia su una parete diversa da quella “cieca” su cui sono stati riscontrati i difetti; lo stesso teste ha infatti confermato che in data 5.3.2000, insieme al nipote [REDACTED], aveva constatato che “sulla facciata della parete cieca verso il giardino” vi erano dei rigonfiamenti, da cui, toccandone uno con il dito, “venne fuori acqua”.

Inoltre, ammesso anche che i difetti fossero localizzati sulla medesima parete e non su pareti diverse, gli stessi nel '98 non dovevano apparire talmente gravi da giustificare l’azione ex art. 1669 c.c., sia perché di estensione ridotta (come confermato dal teste [REDACTED] che ha notato soltanto una crepa), sia perché ancora non ne era nota la causa.

Dovendosi pertanto ritenere che gli attori abbiano acquisito effettiva contezza della gravità dei difetti lamentati, solo alcuni giorni prima della lettera inviata a [REDACTED] il 7.3.2000 (doc. n. 2, attori), in cui si fa riferimento a “ulteriori vizi e difetti”, deve concludersi che gli attori non siano incorsi in alcuna decadenza, avendo tempestivamente denunciato i vizi, da loro effettivamente scoperti solo in data 5 marzo 2000 (data confermata dal teste [REDACTED]), se non addirittura successivamente, con l’espletamento delle indagini svolte dal perito di parte in data 9.6.2000 (doc. n. 3, attori).

In base alla ricostruzione dei fatti operata, perde fondamento anche l’eccezione di prescrizione avanzata da [REDACTED]. I vizi sono stati denunciati mediante raccomandata ricevuta dalla convenuta il 13.3.2000; la successiva richiesta di accertamento tecnico preventivo notificata il 26.10.2000 interrompeva il decorso della prescrizione da tale momento sino al deposito della relazione di A.T.P. che avvenne il 3.2.2001 (doc. n. 6, attori); il presente giudizio è stato instaurato mediante atto di citazione notificato il 25.7.2001, quindi ampiamente entro il termine di prescrizione previsto dall’art. 1669 c.c..

Quanto alla riferibilità dei gravi difetti alla responsabilità della convenuta, va detto che il CTU ha poi affermato che i difetti riscontrati sulla parete esterna "sono dovuti sia al tipo di materiale utilizzato, sia all'incoerenza del supporto", e che le infiltrazioni nel locale cantina sono dovute "all'utilizzo di materiali non idonei e ad una carenza di applicazione degli stessi".

Si deve concludere pertanto che tali difetti siano addebitabili all'appaltatore, e che sussistano quindi i presupposti per la sussistenza in capo a quest'ultimo della responsabilità ex art. 1669 c.c..

Né varrebbe invocare un'eventuale assenza di colpa in capo all'appaltatore con riferimento ai soli difetti della parete esterna, come pretenderebbe fare [redacted], in ragione dello stato dell'arte e delle cognizioni tecniche correnti all'epoca di realizzazione dell'edificio, le quali avrebbero portato a ritenere il rivestimento plastico un ottimo materiale di finitura. Infatti, anche ammettendo che all'epoca in cui fu effettuata la costruzione [redacted] non potesse avere cognizione dell'inidoneità del rivestimento plastico utilizzato, residuerebbe comunque in capo alla stessa la colpa per aver adoperato, come riferito dal CTU, un supporto incoerente e inadeguato.

Con riferimento ai profili di danno, occorre seguire le risultanze della CTU che, sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette, ha quantificato il totale dei costi di ripristino nell'importo di complessivi € [redacted].

[redacted] deve pertanto essere condannata a pagare agli attori la somma di € [redacted] oltre I.V.A. come dovuta per legge; detto importo, trattandosi di debito di valore, deve essere rivalutato, secondo la variazione degli indici ISTAT costo vita operai ed impiegati, dalla data di deposito della relazione del CTU (ottobre 2003) alla data della presente sentenza; devono inoltre essere calcolati gli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995), dalla stessa data all'effettivo saldo.

Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio, che si è concluso con un sensibile ridimensionamento delle pretese di danni degli attori, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, ritiene questo giudice che sussistano giusti motivi per compensare le spese sostenute dalle

parti attrici nella misura della metà, dovendosi porre a carico della parte convenuta la restante metà, oltre al rimborso delle spese di CTU e di ATP come liquidate in corso di causa.

P.Q.M.


Il Tribunale di Milano, VII sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda di risarcimento danni ex art. 1669 c.c. proposta dagli attori [redacted] e [redacted] nei confronti della convenuta [redacted], condanna la convenuta a pagare agli attori la somma di €. [redacted], oltre I.V.A. come dovuta per legge, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT operai e impiegati, dalla data della relazione di CTU (ottobre 2003) sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulle singole somme via via rivalutate anno per anno dalla medesima data all'effettivo saldo;
- 2) disposta la parziale compensazione delle spese di lite degli attori, condanna la convenuta a rifondere agli attori la metà delle spese di giudizio, che in tale misura, si liquidano in €. [redacted] (€. [redacted] per spese, €. [redacted] per diritti, ed €. [redacted] per onorari, €. [redacted] per spese generali) oltre IVA e CPA, oltre alle spese di ATP e di CTU come liquidate in corso di causa.

Milano, 20 maggio 2005

Il Giudice Unico

dott. Lorenzo Orsenigo



11  
L  
IL CANCELLIERE C2  
Dott.ssa Grazia Genco

20 MAG 2005

IL CANCELLIERE C2  
Dott.ssa Grazia Genco

**Ente:** Tribunale di Milano

**Data:** 20/05/2005

**Numero:** 6604

**Intestazioni:** Appalto

**Contenuto:** appalto; azione di garanzia per vizi; gravi vizi e difetti; decadenza e prescrizione; risarcimento danni; legittimazione; fattispecie in materia condominiale